

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. dr. Giovanna Guarino | Presidente rel. |
| 2. dr. Nicoletta Giammarino | Consigliere |
| 3. dr. Nunzia Tesone | Consigliere |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 6 maggio 2024 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.2768/2022 r. g. sez. lav., vertente

TRA

IANNICIELLO GIULIANA, rapp.ta e difesa dall'avv. Raffaele Ferrara, presso il cui studio elett.te domicilia in Aversa (CE), via S. D'Acquisto n. 200.

appellante

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente p.t ,rapp.to e difeso dagli avv.ti Silvano Imbriaci ed Erminio Capasso, con cui elett.te domicilia presso la sede dell'Istituto in Firenze, viale Belfiore n. 28/a.

appellato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.Con ricorso depositato il 19.12.2017, ritualmente notificato, Ianniciello Giuliana adiva il Tribunale di Napoli Nord allegando:

- di aver lavorato alle dipendenze della EFFEDUE s.r.l dal 2/11/2000 con contratto di formazione e lavoro di 24 mesi svolgendo, per l'intero periodo, le mansioni di macchinista ;

- che la sentenza del Tribunale di Napoli n. 28672/2012 aveva accertato l'illegittimità del contratto di formazione e lavoro e la sussistenza, fin dall'assunzione, di un rapporto di lavoro subordinato ;

-che, con sentenza del Tribunale di Napoli- sezione fallimentare n. 220 dell'8/5/2002, era stato dichiarato il fallimento della EFFEDUE s.r.l e, dopo un anno di CIGS per le aziende fallite, in data 7/5/2003 era intervenuto il licenziamento collettivo dei dipendenti.

Rimarcava che il Tribunale di Napoli - con sentenza n.3014 del 6.04.2016 - aveva dichiarato nei confronti della Regione Campania il suo diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità a partire dalla data del licenziamento del 7.5.2003; che, pertanto, aveva presentato - in data 12.05.2016 - domanda all'INPS per il pagamento dell'indennità di mobilità, domanda tuttavia rimasta priva di riscontro.

Su tali presupposti in fatto, la ricorrente aveva chiesto dichiararsi il proprio diritto all'indennità di mobilità dalla data del licenziamento del 7.05.2003 e fino al 30.04.2005.

2.L'INPS si costituiva, eccependo la decadenza sia dal diritto che dall'azione giudiziale.

3.Il Tribunale aveva rigettato la domanda, con compensazione delle spese di giudizio.

4.Con ricorso depositato in via telematica in data 8.11.2022 l'appellante in epigrafe ha proposto gravame avverso tale decisione (sent. n.2518/2022, pubblicata in data 9.5.2022). L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza sostenendo l'inapplicabilità del termine sancito dall'art.129 RDL n. 1827/1935 o comunque il decorso di tale termine dalla data della sentenza che aveva accertato l'iscrizione nelle liste da parte dell'ente regionale , e quindi dal 6/4/2016.

Pertanto ha chiesto riformarsi la sentenza, con l'accoglimento della domanda proposta in primo grado e con vittoria di spese di lite.

5.Si è costituito l'Inps sostenendo l'infondatezza del gravame per tutti i motivi di cui alla memoria difensiva.

6.All'udienza odierna, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

7.L'appello è infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento.

8.La legge n. 223 del 1991 stabilisce che l'indennità ivi prevista viene corrisposta dall'Inps, a domanda dell'interessato, a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro (artt. 73 e 77 del r.d.l. n. 1827 del 1935, convertito in l. n. 1155 del 1936).

9.Le Sezioni unite della Cassazione (sent n. 17389 del 2002) - argomentando tra l'altro dal principio generale per cui tutti i trattamenti previdenziali, pur trovando fonte nella legge, non sorgono nel patrimonio giuridico del lavoratore in via automatica, presupponendo la presentazione di una domanda all'Inps, che altrimenti non potrebbe attivarsi nella mancanza di conoscenza delle condizioni relative - hanno statuito l'applicabilità della disciplina richiamata all'indennità di mobilità in virtù dell'esplicito richiamo operato nel comma 12 dell'art.7 L.n.223/91e, per l'effetto, ritenuto il diritto al godimento della prestazione sottoposto al termine di decadenza di sessanta giorni da quello di inizio della disoccupazione indennizzabile (art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935).

Trattasi di decadenza di natura sostanziale che non ammette sospensione né interruzione ed è rilevabile d'ufficio, in quanto materia pubblicistica sottratta alla disponibilità delle parti (art. 2969 c.c.).

10. Dunque, la mera iscrizione nelle liste di mobilità non può considerarsi equipollente alla domanda dell'indennità di mobilità.

Analogamente, invero, a quanto accade per altre prestazioni a carico dell'Inps (ad es. trattamento di disoccupazione in agricoltura, indennità di maternità per braccianti agricoli, etc.), l'iscrizione nelle liste rappresenta di norma il pre-requisito in base al quale la prestazione può essere erogata in via amministrativa, di norma attestando la condizione di lavoratore licenziato all'esito di una procedura di mobilità attivata da un'azienda rientrante tra quelle destinatarie del beneficio, ma non è condizione di per sé sola sufficiente: innanzitutto, perché esistono specifiche ipotesi di iscrizione nella lista senza, però, diritto di usufruire del sostegno economico (ad ex. art. 4 d.l. n. 148 del 1993, conv. l. n. 236 del 1993); inoltre, perché l'art. 16 della l. n. 223 del 1991 prevede per l'accesso al trattamento ulteriori requisiti soggettivi che attengono a condizioni personali del lavoratore; infine, per il fatto che è comunque indispensabile che sia presentata la domanda di indennità di mobilità nel termine di decadenza innanzi indicato di sessanta giorni decorrente dalla data di cessazione del rapporto "essendo irrilevante che lo stesso sia regolare o irregolare (cd. in nero) e se la sua causa di estinzione si sia prodotta in modo formale o meno" (Cass. Sez. Lav. 23 marzo 2017 n.7521).

11. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, non rileva in alcun modo- al fine di posticipare la data di presentazione della domanda all'Inps- la circostanza che l'iscrizione nelle liste da parte dell'ente regionale fosse stata oggetto di un accertamento giudiziale.

12. Anche di recente la Suprema Corte ha confermato i suindicati principi affermando che *"L'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 12, della l. n. 223 del 1991, costituisce un trattamento di disoccupazione, cui è applicabile il termine di decadenza previsto dall'art. 129, comma 5, del r.d.l. n. 1827 del 1935, di sessanta giorni dall'inizio della disoccupazione indennizzabile, e cioè dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro; ai fini della individuazione del "dies a quo" cui*

ancorare la decorrenza del termine decadenziale, grava sull'ente previdenziale interessato a far valere la decadenza l'onere di dimostrare una diversa e anteriore data di conoscenza del licenziamento rispetto a quella ricavabile dalla domanda amministrativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'ipotesi di lavoratore già collocato in cassa integrazione a zero ore, aveva ritenuto tempestiva la domanda di indennità di mobilità da questi presentata lo stesso giorno della comunicazione, da parte del centro per l'impiego, del suo inserimento nelle liste di mobilità, senza che l'Inps avesse fornito la prova di una precedente conoscenza della *cessazione del rapporto*)” (Cass. sez.lav. ord. n. 11704 del 3/5/2019).

13.Ne deriva che, poiché il rapporto di lavoro è cessato in data 7.5.2003, la presentazione della domanda per ottenere la indennità di mobilità del 12.5.2016 è tardiva.

14.La sentenza impugnata va quindi integralmente confermata.

15.La particolarità della questione e la qualità delle parti giustificano la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.

16.Va precisato, infine, che non ricorrono, nonostante il rigetto dell'appello, le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, stante l'esenzione di cui usufruisce l'appellante (cfr. Cass. sez. Un. 20.2.2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la pronuncia impugnata; 2) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Napoli il giorno 6 maggio 2024

Il Presidente est.

